



COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE

Legge Regionale n.24 dell'8.08.2001 titolo III "Gestione degli alloggi ERP" - art.25
e successive modificazioni ed integrazioni

Delibera del Consiglio Regionale n.327 del 12.2.2002 e successive modificazioni ed integrazioni

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Approvato con Delibera Consiliare n. 12 del 16.03.2005

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Le norme del presente Regolamento disciplinano le modalità di assegnazione di tutte le unità immobiliari ad uso abitativo, ivi comprese le relative pertinenze, site nel territorio comunale che presentano i requisiti previsti dall'art.20 della L.R.24/2001.

ARTICOLO 2 - NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. (art.25 della L.R.24/2001 comma 4)

Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (di seguito denominati ERP) disponibili sono assegnati secondo l'ordine di priorità fissato con apposita graduatoria aperta aggiornata SEMESTRALMENTE il 30 Aprile (per le domande pervenute entro il 15 Marzo e per i ricorsi pervenuti entro il 15 Aprile) e il 31 Ottobre (per le domande pervenute entro il 15 Settembre e per i ricorsi pervenuti entro il 15 Ottobre) di ciascun anno, dalla apposita Commissione Tecnica Unica di cui al successivo art.8, ai nuclei aventi diritto in possesso dei requisiti definiti a norma dell'art.15 della L.R. n. 24/2001 e della delibera del Consiglio Regionale n.327 del 12.2.2002.

Il nucleo familiare avente diritto è quello definito dall'art.24 della L.R. 24/01 e dal DPCM n. 242 del 4.4.2001.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.

ARTICOLO 3 - CONTENUTO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda, in bollo, può essere presentata tutto l'anno, nei giorni di ricevimento del pubblico e viene inserita, in base al punteggio attribuito, nella graduatoria aperta.
2. Essa va compilata unicamente su apposita modulistica predisposta dal Comune (formata da istanza di assegnazione di alloggio ERP, valida attestazione ISEE comprensiva di dichiarazione sostitutiva unica rilasciata dall'INPS e da dettagliato questionario formulato con preciso riferimento ai casi prospettati dall'art.6 e riguardo le condizioni il cui possesso dà diritto

all'attribuzione dei relativi punteggi) contenente tutti gli elementi prescritti dall'art.15 della L.R. 24/01, nonché dal presente Regolamento.

3. Con la firma apposta in calce alla domanda il richiedente rilascia responsabilmente dichiarazione ai sensi del D.P.R.445/00 in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive, oggettive, sociali ed economiche indicate nella domanda medesima, impegnandosi, ove necessario, a produrre a richiesta idonea documentazione.
4. In particolare, per quanto riguarda il possesso di requisiti, il richiedente dovrà dichiarare ai sensi dell'art.76 del D.P.R.445/00 che sussistono i requisiti e le condizioni di cui all'art.5 del presente Regolamento.
5. Qualunque modifica, integrazione e ricorso relativa al contenuto della domanda può essere fatta valere dal richiedente in qualsiasi momento prima della scadenza del termine di formazione della graduatoria, fino al termine di tre anni.
6. Trascorsi TRE anni dalla data di presentazione della domanda o dalla data dell'ultimo aggiornamento, anche su ricorso, apportato alla stessa, i nuclei richiedenti che non hanno reiterato o modificato la domanda decadono dalla graduatoria e sono cancellati d'ufficio.

ARTICOLO 4 - CONTENUTI DEL BANDO E MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE

Il Comune avviserà la cittadinanza tramite avviso pubblico sulle modalità di presentazione delle domande di assegnazione.

L'avviso, aggiornato qualora vi siano modifiche alle norme regolamentari, deve contenere gli elementi necessari ad un'adeguata pubblicità delle nuove modalità di richiesta di assegnazione degli alloggi di ERP e più precisamente:

- a) i requisiti richiesti per l'accesso, di cui all'art.24 della L.R.24/2001, e le condizioni che danno origine ai punteggi, ai sensi di quanto stabilito dal presente Regolamento;
- b) la normativa a carattere generale degli alloggi di E.R.P.;
- c) le modalità di presentazione della domanda.

ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

(art.15 della L.R.24/2001 e della delibera del Consiglio Regionale n.327 del 12.2.2002)

a) Cittadinanza o altra condizione ad essa equiparata

Può richiedere l'assegnazione:

- a.1.) il cittadino italiano;
- a.2.) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- a.3.) il cittadino straniero, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del D.Lgs.25.7.1998, n. 286, così come modificato dall'art.27 della Legge n.189 del 30.7.2002, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante, **in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale**, che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

b) Residenza o sede dell'attività lavorativa

E' richiesto, ad almeno un componente il nucleo avente diritto, uno dei seguenti requisiti:

- b.1.) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune a cui si presenta la domanda ovvero nel Comune o nei Comuni cui si riferisce il bando di concorso;
- b.2.) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda;
- b.3.) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio compresi negli ambiti di cui ai punti precedenti;
- b.4.) attività lavorativa svolta all'estero. In tal caso, è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

c) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili:

- c.1.) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito provinciale relativo al Comune a cui si presenta la domanda ovvero al Comune o ai Comuni cui si riferisce il bando di concorso, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2, classe I, calcolata negli ambiti comunali suddetti, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore;
- c.2.) fatto salvo quanto previsto dal punto c.1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune al quale si presenta la domanda ovvero del Comune o dei Comuni cui si riferisce il bando, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore.

Nei casi in cui alla lettera c.1.) e c.2.), la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a cinque volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

d) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi:

- d.1.) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 513/77 o della Legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di E.R.P.;
- d.2.) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

e) Situazione economica del nucleo avente diritto:

la situazione economica per l'accesso è calcolato, ai sensi del D.Lgs.n.109 del 31.3.1998 e successive modifiche ed integrazioni, in base all'ISE (Indicatore Situazione Economica) e all'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:

- e.1.) valore ISE: non deve superare € 30.000,00.
Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a € 35.000,00, al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs.109/98 come modificato dal D.Lgs.130/00, ossia di € 15.493,71;
- e.2.) valore ISEE: non deve superare € 15.000,00;

e.2.1.) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%;

e.2.2.) per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 (sessantacinque) anni, il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.

Le condizioni: e.2.1), e.2.2) non sono tra loro cumulabili.

Tutti i requisiti per l'accesso all'E.R.P. devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere: **c), d), e)**, anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto, alla data di presentazione della domanda.

Nello specifico possono presentare domanda per se stessi, pur facendo parte di un nucleo allargato:

- ✓ ***Giovane coppia costituita da coniugi o da conviventi a patto che entrambi i componenti non abbiano superato i 32 (trentadue) anni di età alla data della domanda. In caso di convivenza questa deve sussistere, ed essere comprovata anagraficamente, da due anni alla data di presentazione della domanda;***
- ✓ ***Anziano ultra65enne o coppia di anziani ultra65enni, (anche conviventi di fatto), che intenda/intendano uscire dal nucleo di origine con il quale risiede/risiedono da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;***
- ✓ **Coniugi, anche con figli, che vivono nei rispettivi nuclei familiari di origine ed intendano costituire nucleo familiare a sé;**
- ✓ **Adulto con minore a carico convivente da almeno due anni, in nucleo allargato;**

Nei casi di cui sopra per il calcolo dell'ISE si applica l'art.3 co.3 D.Lgs.130/2000.

Il presente articolo verrà periodicamente aggiornato in base alle direttive regionali essendo i requisiti di accesso all'E.R.P. materia di competenza regionale.

ARTICOLO 6 - PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLA DOMANDA

A -	CONDIZIONI SOGGETTIVE	massimo	PUNTI	25 / 100
------------	------------------------------	----------------	--------------	-----------------

(condizioni connesse alla persona del richiedente ed alla sua famiglia)

ANZIANI – condizioni non cumulabili tra loro

- | | | | | |
|----|----|---|-------|----|
| A. | 1. | Nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età superiore a 70 anni anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico che abbiano la stessa residenza da più di due anni alla data di presentazione della domanda: | PUNTI | 10 |
| A. | 2. | Nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età superiore a 65 anni anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico che abbiano la stessa residenza da più di due anni alla data di presentazione della domanda: | PUNTI | 7 |

- | | | |
|-------|--|---------|
| A. 3. | Nucleo familiare composto esclusivamente da persone età superiore a 60 anni e fino a 65 anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico che abbiano la stessa residenza da più di due anni alla data di presentazione della domanda: | PUNTI 3 |
| A. 4. | Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda: | PUNTI 4 |

HANDICAP – condizioni non cumulabili fra di loro

Il requisito va considerato una volta sola, e in caso di più situazione/i, si considera quella più favorevole ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Ai fini del presente regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore ai 2/3 riconosciuto dalle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di invalidità civile.

- | | | |
|-------|--|----------|
| A. 5. | Presenza nel nucleo familiare di una o più persone invalide al 100% o ciechi assoluti e sordomuti come definiti nel 2° comma dell'art.1 della Legge 381/70; o titolari di pensione di invalidità di cui alla Legge 222/84 o di rendita INAIL superiore a 45 punti; | PUNTI 10 |
| A. 6. | Presenza nel nucleo familiare di una o più persone invalide dal 67% al 99% o di ciechi parziali come definiti nel 1° comma dell'art.3 della L. n.508/1988 o titolari di assegno di invalidità di cui alla Legge 222/84 o di rendita INAIL uguale o inferiore a 45 punti; | PUNTI 5 |
| A. 7. | Presenza nel nucleo familiare di minore che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché di minori ipoacustici riconosciuti ai sensi delle vigenti normative: L. 289/90; | PUNTI 4 |

FAMIGLIE

- | | | |
|-------|---|---------|
| A. 8. | Nucleo familiare composto da un adulto con minore/i a carico | PUNTI 4 |
| A. 9. | Per ogni figlio a carico (fino ad un massimo di 5) o per ogni minore in affidamento familiare | PUNTI 1 |
| A. 10 | Giovane Coppia - nucleo familiare formato da coniugi o conviventi e a patto che entrambi i componenti la coppia non abbiano superato i 32 anni di età alla data della domanda. In caso di convivenza, questa deve sussistere, ed essere comprovata anagraficamente, da due anni alla data di presentazione della domanda. | PUNTI 2 |

SINGLE

- | | | |
|-------|--|---------|
| A. 11 | Nucleo familiare formato da una persona sola. In caso di persone di età inferiore a 65 anni lo stato di persona sola è riconosciuto solo se sono maturati i due anni alla data di presentazione della domanda. | PUNTI 2 |
|-------|--|---------|

B - CONDIZIONI SOCIALI **massimo** **PUNTI** **20 / 100**

Si intendono "condizioni sociali" quelle connesse alla situazione sociale della famiglia per la quale i servizi sociali competenti hanno in corso un progetto di sostegno e/o recupero ove la componente abitativa abbia carattere strumentale al progetto stesso.

La relazione dell'assistente Sociale responsabile del caso dovrà contenere elementi /informazioni da cui è possibile evincere che la soluzione del problema abitativo è collegata alla buona riuscita del progetto e tale da consentire all'Ufficio Casa del Comune di attribuire il punteggio di spettanza.

condizioni non cumulabili tra loro e con le condizioni oggettive.

- | | | | |
|-------|--|-------|----|
| B. 1. | Nucleo familiare in condizione di disagio nel quale è presente la componente abitativa per cui il Servizio Sociale competente ha in corso un progetto, anche con l'autorità giudiziaria, a tutela dei minori tale da garantire la permanenza degli stessi con il proprio nucleo in un contesto abitativo idoneo. | PUNTI | 20 |
| B. 2. | Coabitazione difficile e irrisolvibile, dopo aver tentato diversi tipi di mediazione, tra soggetti dello stesso nucleo in particolare con la presenza di minori, anziani o adulti con patologie rilevanti, necessari di tutela con particolare attenzione alle persone che hanno subito violenza. | PUNTI | 20 |
| B. 3. | Nucleo familiare in condizione di disagio con difficoltà e/o impossibilità di mantenere o reperire autonomamente un alloggio e per il quale il Servizio Sociale territoriale rileva la necessità di garantire la sicurezza sociale dei componenti. Il nucleo dovrà essere in carico al Servizio Sociale territoriale - da almeno sei mesi al momento della presentazione della domanda. (rientrano in questa condizione i nuclei anche con sentenza definitiva di sfratto per morosità seguiti dai servizi Sociali). | PUNTI | 10 |
| B. 4. | Nucleo familiare emigrato che rientri in Italia, o che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data della presentazione della domanda per stabilirvi la propria residenza, in stato di grave disagio sociale nel quale è presente anche la componente abitativa attestata dal competente Servizio Sociale. | PUNTI | 10 |

C - CONDIZIONI OGGETTIVE

massimo

PUNTI

20 / 100

Si intendono "condizioni oggettive" quelle connesse allo stato abitativo del nucleo familiare ed in particolare la situazione di grave disagio abitativo accertato da parte dell'autorità competente.

I punteggi per le seguenti condizioni non saranno attribuiti se il richiedente o suo familiare presente nel nucleo familiare ha l'usufrutto o la proprietà piena (esclusa la nuda proprietà) di alloggio adeguato al nucleo nel Comune o nei Comuni confinanti.

ABITAZIONE

- | | | | |
|------|---|-------|----|
| C. 1 | nucleo familiare soggetto a provvedimento esecutivo di sfratto , verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero omologato dal Tribunale per finita locazione, sentenza di separazione omologata o altra sentenza esecutiva: - entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda; | PUNTI | 20 |
| C. 2 | nucleo familiare soggetto a provvedimento esecutivo di sfratto , verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero omologato dal Tribunale per finita locazione, sentenza di separazione omologata o altra sentenza esecutiva: - oltre 6 mesi dalla data di presentazione della domanda; oppure : alloggio di servizio, concesso da Ente pubblico o da privati, che debba essere obbligatoriamente rilasciato entro 12 mesi; | PUNTI | 15 |

Il punteggio relativo alle condizioni di cui alle lettere C.1. e C.2., sarà attribuito solo nel caso in cui il provvedimento di rilascio dell'alloggio non derivi da inadempienze contrattuali (sfratto per morosità...)

- C 3 nucleo familiare con sistemazione **precaria** procurata dall'Amministrazione Comunale a seguito di provvedimento di rilascio (che non sia stato intimato per inadempienze contrattuali) o a seguito di ordinanza di sgombero; PUNTI 20
- C 4 nucleo familiare residente n alloggio dichiarato **antigienico** da parte dell'autorità competente; PUNTI 10
- C 5 nucleo familiare residente alloggio dichiarato **improprio** da parte dell'autorità competente o totalmente inadeguato alle necessità quotidiane dei residenti in presenza di handicap motorio totale o condizione assimilabile PUNTI 5

LE CONDIZIONI C1, C2, C3 NON SONO CUMULABILI TRA LORO E CON LE ALTRE CONDIZIONI OGGETTIVE

SOVRAFFOLLAMENTO

Tabella 1 – calcolo punteggio per sovrappollamento persone \ superficie alloggio							
C. 6.		SUPERFICIE NETTA ALLOGGIO MISURATA IN MQ. (METRI QUADRATI)					
		fino a 28,99	da 29 a 45,99	da 46 a 60,99	da 61 a 75,99	da 76 a 95,99	oltre 96
NUMERO ABITANTI NELL'ALLOGGIO	1 persona	0	0	0	0	0	0
	2 persone	PUNTI 1	0	0	0	0	0
	3 persone	PUNTI 2	PUNTI 1	0	0	0	0
	4 persone	PUNTI 3	PUNTI 2	0	0	0	0
	5 persone	PUNTI 4	PUNTI 3	PUNTI 1	0	0	0
	6 persone	PUNTI 5	PUNTI 4	PUNTI 2	PUNTI 1	0	0
	7 persone	PUNTI 5	PUNTI 5	PUNTI 3	PUNTI 2	PUNTI 1	0

COABITAZIONE

(due o più stati di famiglia anagrafica nella stessa abitazione)

- C. 7. Residenza con uno o più nuclei familiari nello stesso alloggio da dichiarare mediante autocertificazione. PUNTI 3

Il punteggio relativo alle condizioni di cui alle lettere C.4., C.5., C.6 e C.7. sarà attribuito solo nel caso di residenza nell'alloggio da più di due anni alla data di presentazione della domanda.

D - CONDIZIONI ECONOMICHE massimo PUNTI 35 / 100

S'intendono "condizioni economiche" quelle connesse all'ISE e all'ISEE.

Ai fini del presente regolamento **non** saranno attribuiti punteggi relativi alla condizione economica in presenza di redditi IRPEF risultanti dalla attestazione ISE inferiore a € 4.500,00 fatti salvi i richiedenti possessori di redditi esenti ai fini IRPEF, o nuclei sostenuti economicamente dai Servizi Sociali competenti e pensionati senza altri redditi.

D. 1. - VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA PUNTI da 0 a 25

Per il calcolo del punteggio si utilizza la seguente formula:

$$\frac{(\text{valore ISEE massimo} - \text{valore ISEE minimo})}{25} = \text{COEFFICIENTE FISSO}$$

$$2 - \frac{(\text{valore ISEE del nucleo} - \text{valore ISEE})}{\text{coefficiente}} =$$

dove:

* il valore ISEE massimo, pari a € **15.000,00**, è quello previsto dalla delibera del Consiglio Regionale n.327 del 12.2.2002, ed eventuali successive modifiche, che stabilisce il limite di reddito per l'accesso all'ERP;

* il valore ISEE minimo è fissato dal presente Regolamento in € **3.615,00**. Tale valore potrà essere adeguato, sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT, dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione Tecnica Unica;

* coefficiente fisso = **455,40**

Il punteggio relativo alla valutazione del valore ISEE varia da **0** a **25** con i decimali fino ai centesimi.

Si precisa che il valore ISEE deve tenere conto degli abbattimenti previsti dall'art.5 punto e.2.), e.2.1.), e 2.2.).

D. 2. - INCIDENZA CANONE / ISE (come da allegata tabella) PUNTI da 1 a 10

Per il riconoscimento del punteggio D.2. occorre comprovare l'effettivo pagamento del canone presentando le ricevute dei versamenti riferiti agli ultimi tre mesi precedenti la presentazione della domanda.

Fasce di incidenza canone / ISE				PUNTI
da	15 %	a	20 %	1
da	20,01 %	a	26 %	2
da	26,01 %	a	32 %	3
da	32,01 %	a	38 %	4
da	38,01 %	a	44 %	5
da	44,01 %	a	50 %	6
da	50,01 %	a	56 %	7
da	56,01 %	a	62 %	8
da	62,01 %	a	68 %	9
da	68,01 %	a	oltre	10

ARTICOLO 7 - ISTRUTTORIA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune, tramite l'Ufficio Casa, raccoglie le istanze degli interessati e procede all'istruttoria:

- verifica la completezza e la regolarità,
- attribuisce il punteggio sulla base delle situazioni dichiarate e documentate (nei casi previsti dalle norme)
- inserisce le domande ammesse nella graduatoria aperta da aggiornarsi periodicamente.

Entreranno nella graduatoria le domande presentate 45 giorni prima del termine per la data fissata per l'aggiornamento della stessa.

A parità di punteggio precedono, nella graduatoria, le domande con valore ISEE inferiore. e a parità di ISEE si procede al sorteggio da parte della Commissione Tecnica Unica.

Dell'esito dell'istruttoria viene data comunicazione agli interessati che possono presentare ricorso entro il 15 Aprile o il 15 Ottobre come specificato all'art.2.

ARTICOLO 8 - COMMISSIONE TECNICA UNICA: COMPITI E COSTITUZIONE

1. E' nominata una Commissione Tecnica Unica in rappresentanza di tutti i Comuni del Distretto N.7 di Castelfranco Emilia (Comuni di Castelfranco Emilia, Nonantola, San Cesario sul Panaro, Ravarino, Bastiglia e Bomporto).
2. La Commissione Tecnica Unica ha il compito di esaminare le domande, i ricorsi e le integrazioni (per integrazione si intende documentazione presentata dal richiedente, già in graduatoria, volta a documentare una variazione delle condizioni utili al punteggio, aggravamenti o nuove condizioni sopravvenute) presentate nel periodo intercorso dall'ultimo aggiornamento della graduatoria e di procedere alla verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni attributive di punteggio dei richiedenti prima dell'assegnazione.
3. Tale Commissione Tecnica Unica è costituita da persone esperte in materia, in particolare:
 - **8 rappresentanti dei Comuni del Distretto (2 di Castelfranco Emilia, 2 di Nonantola, 1 di S.Cesario sul Panaro, 1 di Ravarino, 1 di Bastiglia, e 1 di Bomporto);**
 - **1 rappresentante dell'ACER della Provincia di Modena;**
 - **3 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali degli inquilini maggiormente rappresentativi.**La Commissione presieduta da uno dei suoi componenti viene nominata dai Sindaci dei Comuni del Distretto con atto congiunto. Per ogni componente effettivo viene nominato un supplente.
4. Tale Commissione dura in carica quattro anni.
5. Il Presidente deve nominare tra i componenti della Commissione un suo delegato con funzione di vicepresidente titolato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
6. La Commissione può legittimamente deliberare in presenza della metà più uno dei componenti (di cui almeno 4 rappresentanti dei Comuni), di cui uno sia il Presidente o in sua assenza il Vicepresidente.
7. In caso di parità di voto decide il Presidente o in caso di sua assenza, il vicepresidente.
8. La segreteria operativa della suddetta Commissione è formata dagli operatori degli Uffici Comunali competenti.
9. L'onere finanziario per il funzionamento della Commissione è a carico di ciascun Comune in relazione al numero di domande presentate. Con successivo atto della giunta verranno definite: l'ammontare dell'importo spettante ai componenti la commissione, e le modalità di erogazione.

ARTICOLO 9 - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione può richiedere ulteriori documenti al richiedente o svolgere accertamenti tecnici per verificare il possesso dei requisiti e delle condizioni dichiarate nella domanda procedendo alla eventuale esclusione in caso di mancata o parziale documentazione o non conformità delle dichiarazioni rese nella domanda agli accertamenti eseguiti.
2. La Commissione può pertanto modificare il punteggio attribuito dall'Ufficio comunale competente.
3. A parità di punteggio prevale il voto del Presidente (o del Vicepresidente in sua assenza) della Commissione.
4. La Commissione provvede anche ad esaminare i ricorsi (è ammesso il ricorso diretto alla Commissione) e le integrazioni pervenute al Comune nel periodo intercorrente dall'ultimo aggiornamento, provvedendo ad attribuire il relativo punteggio.

5. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi ERP la suddetta graduatoria ha validità fino alla pubblicazione della graduatoria aggiornata.
6. Le domande già ammesse in graduatoria, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di ERP, entreranno di diritto nelle graduatorie successive unitamente alle nuove domande fino alla scadenza di TRE anni dalla data di presentazione o di richiesta di aggiornamento del punteggio.
7. **Ogni graduatoria successiva viene resa ufficiale e accessibile il 30 APRILE e il 31 OTTOBRE** cioè 45 (quarantacinque) giorni dal termine di chiusura del periodo di raccolta delle domande – **15 MARZO e 15 SETTEMBRE** - e costituisce la graduatoria valida per l'assegnazione degli alloggi da quel momento disponibili.

ARTICOLO 10 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

1. La Commissione Tecnica Unica in sede di assegnazione di alloggi, provvede a verificare nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile nella graduatoria ultima aggiornata l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio.
2. Qualora la Commissione accerti la non sussistenza di requisiti e la loro perdita nonché la mancanza e/o il mutamento delle condizioni che hanno dato diritto al punteggio provvederà a comunicare la decisione assunta al richiedente e, in caso di variazione di punteggio, la domanda sarà ricollocata nella posizione di graduatoria corrispondente al nuovo punteggio attribuito

ARTICOLO 11 - MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

1. L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto, secondo l'ordine di graduatoria, è effettuata dal Comune sulla base del numero e della tipologia degli alloggi, rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare come qui di seguito specificato, che si rendono di volta in volta disponibili:

Numero dei componenti il nucleo familiare	Metri quadrati minimi superficie netta calpestabile	Metri quadrati massimi superficie netta calpestabile
1	28	37,99
2	38	45,99
3 / 4	46	60,99
5	61	75,99
6 e oltre	76	95

In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui è sia presente una donna in stato di gravidanza o nucleo in attesa di provvedimento di affido o adozione di minori lo standard abitativo è individuato tenendo conto di uno o più componenti in più.

2. Il Comune può effettuare di volta in volta, con provvedimenti motivati, assegnazioni in deroga agli standard abitativi sopra citati – oltre una tolleranza del 10% delle metrature -, qualora la composizione e/o le condizioni sociali e sanitarie dei nuclei familiari aventi diritto all'assegnazione nonché le caratteristiche degli alloggi disponibili, non consentano una valida soluzione del problema abitativo del nucleo interessato.
3. Il Comune competente per territorio procede all'assegnazione degli alloggi dandone diretta comunicazione agli interessati con convocazione scritta inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ove sarà indicata la data e l'ora fissati per la scelta.

4. La scelta degli alloggi nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo, preceduta dal sopralluogo presso gli alloggi disponibili, unitamente ad un tecnico dell'Ente Gestore, sarà compiuta dagli assegnatari o da persone all'uopo delegate in base all'ordine di graduatoria sottoscrivendo la scelta sull'apposito modulo redatto dal Comune.
5. In caso di mancata presentazione non motivata, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.
6. In caso di mancata presentazione per giustificato motivo, la scelta dell'alloggio dovrà essere effettuata comunque entro e non oltre la nuova data indicata dal Comune.
7. Nel caso in cui l'alloggio non venga accettato senza giustificato motivo il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione con la conseguente esclusione dalla graduatoria.
8. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l'assegnatario non perde il diritto ad effettuare la scelta sulla base degli alloggi che si renderanno disponibili nel periodo di validità della stessa graduatoria.
9. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto con l'Ente Gestore, salvo proroga concessa dal Comune a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione, la definitiva esclusione dalla graduatoria e la risoluzione di diritto del contratto.
10. Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi della legislazione vigente in materia.

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza del contenuto del bando.

ARTICOLO 12 - NORMA TRANSITORIA

L'entrata in vigore del presente regolamento comporta la precisazione (correzione) di alcuni criteri e l'attribuzione di punteggi diversi rispetto a quelli precedentemente stabiliti per le medesime condizioni.

Pertanto, al fine di consentire all'Ufficio Casa del Comune di Bomporto l'adozione di un parametro di valutazione uguale per tutte le domande, sia per quelle che saranno presentate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, sia per le domande presentate precedentemente, già istruite e per le quali il procedimento si è concluso con l'ammissione in graduatoria, si stabilisce quanto segue:

i richiedenti che risultano essere già inseriti nella graduatoria in vigore e coloro che hanno presentato istanza per l'assegnazione di un alloggio ERP entro il 18 MARZO 2005 dovranno far pervenire all'Ufficio Casa del Comune di Bomporto entro il 15 SETTEMBRE 2005, domanda di aggiornamento, nella quale chiedono:

- la valutazione delle condizioni che si sono modificate, rispetto alla presentazione della prima domanda;
- l'aggiornamento del punteggio sulla base del presente regolamento.

Qualora non venga presentata la domanda di aggiornamento, l'Ufficio Casa del Comune di Bomporto, provvederà ad aggiornare d'ufficio il punteggio attribuito sulla base del presente regolamento limitatamente a quanto dichiarato nella prima domanda e, sulla base della documentazione agli atti.

ARTICOLO 13 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (ART.13)

La presentazione della domanda di assegnazione alloggio E.R.P. comporta l'apertura di un fascicolo individuale del richiedente che in forma cartacea e/o con supporti magnetici determinerà una raccolta di dati in archivio tenuta presso l'ufficio casa e tali dati verranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle procedure inerenti il presente bando.

ARTICOLO 14 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.